

infQ azienda – Giugno 2020

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL C.D. “DECRETO RILANCIO”

Recentemente è stato approvato il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, contenente una serie novità di natura fiscale in vigore dal 19.5.2020. Merita evidenziare che per molte delle disposizioni di seguito esaminate è necessario attendere le relative modalità attuative.

IRAP: SALDO 2019 / ACCONTO 2020

A favore dei soggetti:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo**;
- con **ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame (in generale, 2019);

non è dovuto il versamento:

- del **saldo IRAP 2019**;
- della **prima rata dell'acconto IRAP 2020**. Il relativo importo è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020. Di fatto, in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata.



Resta confermato l'obbligo di versamento dell'acconto IRAP 2019 quantificato con riferimento all'imposta desumibile dal mod. IRAP 2019, relativo al 2018.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Al fine di sostenere i soggetti titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo e reddito agrario titolari di partita IVA, è previsto il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto**.

In particolare il contributo spetta:

- ai titolari di **reddito agrario** di cui all'art. 32, TUIR nonché ai soggetti con **ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR, o compensi **non superiori a € 5 milioni nel 2019**;
- a condizione che l'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 sia **inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019**.

A tal fine va fatto riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni / prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza del requisito in esame:

- ai soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.1.2019;
- ai soggetti che *“a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza ...”*.

Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto in esame **non spetta** a:

- soggetti che hanno cessato l'attività al 31.3.2020;
- contribuenti che hanno diritto alle indennità previste dagli artt. 27 e 38, DL n. 18/2020;

- lavoratori dipendenti;
- professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla **differenza tra l'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019** nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 400.000	20%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	15%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	10%

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un **importo non inferiore a:**

- **€ 1.000** per le persone fisiche;
- **€ 2.000** per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Domanda del contributo

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto il soggetto interessato deve **presentare un'istanza** all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti:

- **esclusivamente in via telematica** (anche tramite un intermediario delegato al servizio del Cassetto fiscale o ai servizi per la fatturazione elettronica);
- **entro 60 giorni** dalla data di avvio della procedura telematica.

Erogazione del contributo

Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in c/c bancario / postale intestato al soggetto beneficiario.

BONUS CANONI LOCAZIONE IMMOBILI

È previsto uno specifico credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo **pari al 60%** dell'ammontare del **canone mensile** di locazione / leasing / concessione di **immobili ad uso non abitativo** utilizzati per lo svolgimento dell'attività (industriale / commerciale / artigianale / agricola / di interesse turistico / professionale). Il beneficio spetta ai soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni.



Per le strutture alberghiere / agrituristiche non opera il predetto limite dei ricavi / compensi 2019.

L'agevolazione in esame:

- è prevista nella **misura del 30%** in caso di contratti di **servizi a prestazioni complesse / affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività stessa;
- è commisurata all'importo **pagato nel 2020** con riferimento ai mesi di **marzo / aprile / maggio**, a condizione che il locatario, se esercente attività economica, abbia **subito una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del 2019.



Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale l'agevolazione è commisurata all'importo pagato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di **aprile / maggio / giugno**;

- è utilizzabile nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020, ovvero in compensazione nel mod. F24, successivamente al pagamento dei canoni.



L'agevolazione **non è cumulabile** con il c.d. "Bonus negozi e botteghe" in relazione alle medesime spese.

MAXI AMMORTAMENTO

Relativamente al c.d. "maxi ammortamento", ossia alla possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing, è prorogato **dal 30.6 al 31.12.2020** il termine per la consegna dei beni per i quali entro il 31.12.2019 è stato accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

INDENNITÀ COVID-19

Soggetto	Condizioni	Indennità		
		marzo	aprile	maggio
Lavoratore autonomo iscritto Gestione separata INPS	- partita IVA "attiva" al 23.2.2020 - iscrizione Gestione separata INPS - non titolare di pensione - non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie	€ 600	€ 600	---
	- partita IVA "attiva" al 19.5.2020 - iscrizione Gestione separata INPS - non titolare di pensione - non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie - riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019	---	---	€ 1.000
Co.co.co. iscritto Gestione separata INPS	- rapporto "attivo" al 23.2.2020 - iscrizione Gestione separata INPS - non titolare di pensione - non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie	€ 600	€ 600	---
	- cessazione rapporto di lavoro al 19.5.2020 - iscrizione Gestione separata INPS - non titolari di pensione - non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie	---	---	€ 1.000
Artigiano / commerciante / coltivatore diretto / IAP / coadiuvante / coadiutore agente e rapp. di commercio	- non titolare di pensione - non iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione separata INPS)	€ 600	€ 600	---
Venditore porta a porta	- reddito 2019 derivante dall'attività di vendita porta a porta superiore a € 5.000 - titolare di partita IVA "attiva" al	€ 600	€ 600	€ 600

	23.3.2020 • iscritto alla Gestione separata INPS al 23.2.2020 • non iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria • non titolare di pensione • senza altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente)			
Lavoratore autonomo iscritto Cassa privata	• reddito 2018 non superiore a € 35.000 (se attività limitata per "coronavirus") ovvero tra € 35.000 e € 50.000 (se attività ridotta / cessata / sospesa per "coronavirus") • iscrizione esclusiva alla Cassa privata • non titolare di pensione	€ 600	---	---
	• non titolare di pensione • non titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato	---	€ 600 (*)	€ 600 (*)

(*) dovranno essere verificate le eventuali condizioni / requisiti richiesti per l'accesso al beneficio

Ai soggetti che hanno già presentato la domanda per l'indennità del mese di marzo **non è richiesto un ulteriore adempimento per l'indennità del mese di aprile** (l'INPS procede direttamente all'accredito).

SCADENZA DURC E SOSPENSIONE TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

È previsto che i documenti di regolarità contributiva (**DURC**) con scadenza nel periodo 31.1.2020 - 15.4.2020 **sono validi fino al 15.6.2020**.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO SUL LAVORO

L'INAIL, per favorire l'attuazione di quanto previsto dal "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro", promuove interventi straordinari destinati alle imprese (anche individuali), comprese le imprese artigiane / agricole / agrituristiche, nonché le imprese sociali attraverso l'acquisto di:

- apparecchiature / attrezzature per isolamento / distanziamento dei lavoratori (anche rispetto agli utenti esterni / addetti di aziende terze) compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici / sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
- sistemi / strumenti di controllo dell'accesso nei luoghi di lavoro / DPI.

L'importo massimo concedibile è pari a:

- € 15.000, per le imprese con un massimo di 9 dipendenti;
- € 50.000, per le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50;
- € 100.000, per le imprese con più di 50 dipendenti.



Si evidenzia che i contributi in esame sono **incompatibili** con altri benefici, anche fiscali, relativi ai medesimi costi ammissibili.

NUOVA DETRAZIONE 110%

Le detrazioni previste dall'art. 14, DL n. 63/2013, che a seconda della tipologia dell'intervento sono pari al **50% - 65% - 70% - 75% - 80% - 85%**, si applicano **nella misura del 110%** per le spese **sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021**, con ripartizione in **5 quote annuali** di pari importo, nei seguenti casi:

- interventi di **isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali** che interessano l'involucro dell'edificio **con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo**.

La detrazione è calcolata su un **ammontare complessivo della spesa non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio**.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 11.10.2017;

- interventi sulle parti comuni degli edifici per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti** con:

- **impianti centralizzati** per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria **a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A** di prodotto prevista dal Regolamento UE 18.2.2013, n. 811 ovvero **a pompa di calore**, ivi inclusi gli impianti **ibridi o geotermici**, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di seguito illustrati;
- **impianti di microcogenerazione**.

La detrazione è calcolata su un **ammontare complessivo della spesa non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio** ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

- interventi sugli edifici unifamiliari per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti** con:

- **impianti** per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria **a pompa di calore**, inclusi gli impianti **ibridi o geotermici**, anche abbinati all'installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, di seguito illustrati;
- **impianti di microcogenerazione**.

La detrazione è calcolata su un **ammontare massimo di spesa non superiore a € 30.000** ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.



La detrazione nella misura del 110% si applica **anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica** di cui al citato art. 14, DL n. 63/2013, nel rispetto dei **limiti di spesa ordinariamente previsti** per ciascun intervento, **qualora gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati**.

Ai fini dell'accesso alla detrazione nella maggior misura del 110%, gli interventi sopra elencati:

- **devono rispettare i requisiti minimi** fissati dai Decreti previsti dal comma 3-ter del citato art. 14 (ad oggi non ancora emanati);
- **nel loro complesso devono assicurare**, anche congiuntamente agli interventi di seguito illustrati (impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), il **miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio**, ovvero, se non possibile, il conseguimento della **classe energetica più alta**, da dimostrare mediante l'**attestato di prestazione energetica (APE)** di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un **tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata**.

Tipologia intervento (*)	Art. 119, DL n. 34/2020 spese dall'1.7.2020 al 31.12.2021
Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda	110% spesa max € 60.000 per il numero delle unità

	immobiliari dell'edificio
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: • impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE 18.2.2013, n. 811 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici • impianti di microgenerazione	110% spesa max € 30.000 per il numero delle unità immobiliari dell'edificio
Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: • impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, • impianti di microgenerazione	110% spesa max € 30.000
Altri interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14, DL n. 63/2013 eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.	110% spesa max ordinariamente prevista per l'intervento

(*) *È necessario che siano rispettati i requisiti minimi "tecnici" e che dall'intervento si consegua il **miglioramento di almeno 2 classi energetiche** dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.*

Per gli **interventi di riduzione del rischio sismico** di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione spettante, prevista nella misura del 50% - 70% - 80% - 75% - 85% a seconda dei casi, **è elevata al 110%** per le **spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021**.

Premi assicurazione per rischio di eventi calamitosi unità abitative

Nel caso in cui, oltre all'esecuzione degli interventi in esame, il contribuente sceglie di:

- **cedere il credito** corrispondente alla detrazione spettante **ad un'impresa di assicurazione**;
- **stipulare contestualmente una polizza** che copre il **rischio di eventi calamitosi**;

la **detrazione IRPEF** di cui all'art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR, pari al 19% dei **premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi** stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, spetta **nella misura del 90%**.



Quanto sopra trova applicazione con riferimento agli **immobili ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3** e non a quelli ubicati nella zona sismica 4 di cui all'OPCM 20.3.2003, n. 3274.

ALTRI INTERVENTI CON DETRAZIONE AL 110% SOLO SE CONTESTUALI

La detrazione del 110% è riconosciuta, oltre che per gli interventi espressamente individuati sopra commentati, **anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente**. In particolare:

- come sopra evidenziato, sono incluse nella detrazione del 110% le spese sostenute per gli **interventi di riqualificazione energetica** di cui all'art. 14, DL n. 63/2013 **effettuati contestualmente** ad almeno uno predetti interventi, nel rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascuna tipologia di intervento;
- è inclusa nella detrazione del 110% la **contestuale installazione** di:
 - impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo aventi determinate caratteristiche;
 - infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. "colonnine di ricarica".

Contestuale installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo

È riconosciuta la detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, TUIR **nella misura del 110%**, sempre per le **spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021**, in relazione all'**installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici** ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d), DPR n. 412/93. Per i predetti interventi è previsto un ammontare **massimo di spesa pari a € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto** solare fotovoltaico, da ripartire **in 5 quote annuali** di pari importo.

In caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), DPR n. 380/2001 (ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica), il limite di spesa è ridotto ad **€ 1.600 per ogni kW di potenza nominale**.



Tale detrazione è fruibile **soltanto** nel caso in cui **l'installazione dell'impianto solare fotovoltaico è eseguita congiuntamente** ad uno degli interventi di **riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico** con detrazione del 110% sopra commentati.

La detrazione nella misura del 110% è riconosciuta **anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati** negli impianti solari fotovoltaici rientranti nel beneficio fiscale, alle **stesse condizioni e con i medesimi limiti** di importo e ammontare complessivo e **comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema**.



Va infine evidenziato che in tali casi la detrazione del 110%:

- **è subordinata alla cessione in favore del GSE** dell'energia non auto-consumata in sito;
- **non è cumulabile** con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis, DL n. 91/2014.

Contestuale installazione delle c.d. "colonnine di ricarica"

Per l'installazione di **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**, la detrazione che l'art. 16-ter, DL n. 63/2013 fissa al 50%, è riconosciuta nella **misura del 110%**, da ripartire **in 5 quote annuali**.



La detrazione nella maggior misura del **110%** è fruibile **soltanto** nel caso in cui **l'installazione della c.d. "colonnina di ricarica" sia eseguita congiuntamente** ad uno degli interventi di **riqualificazione energetica** sopra citati per i quali è possibile fruire della detrazione del 110%.

CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, è riconosciuto un **credito d'imposta pari all'60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000**, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Tale agevolazione è riconosciuta a favore di:

- fondazioni e degli enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS);
- esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi in luoghi aperti al pubblico, ossia:

Codice attività	Descrizione
551000	Alberghi
552010	Villaggi turistici
552020	Ostelli della gioventù
552030	Rifugi di montagna
552040	Colonie marine e montane
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	Gestione di vagoni letto
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	Ristorazione con somministrazione
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	Gelaterie e pasticcerie
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	Ristorazione ambulante
561050	Ristorazione su treni e navi
562100	Catering per eventi, banqueting
562910	Mense
562920	Catering continuativo su base contrattuale
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	Attività di proiezione cinematografica
791100	Attività delle agenzie di viaggio
791200	Attività dei tour operator
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000	Organizzazione di convegni e fiere
900101	Attività nel campo della recitazione
900109	Altre rappresentazioni artistiche
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	Attività nel campo della regia
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100	Attività di biblioteche ed archivi
910200	Attività di musei
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici
932920	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	Stabilimenti termali

In particolare tra gli interventi agevolabili rientrano:

- quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l'acquisto di arredi di sicurezza;
- gli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo / acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa;

- l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta in esame:

- è **cumulabile** con altre agevolazioni per le stesse spese nel limite dei costi sostenuti;
- è utilizzabile **nel 2021 esclusivamente in compensazione** con il mod. F24.

TRASFORMAZIONE DETRAZIONE IN CREDITO D'IMPOSTA / SCONTO IN FATTURA

Sono **ampliate, apportando alcune modifiche**, le fattispecie al ricorrere delle quali il soggetto interessato può scegliere la trasformazione **della detrazione in credito d'imposta ovvero il riconoscimento del c.d. "sconto in fattura"** in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante.

In particolare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, è possibile **optare**, alternativamente, **per la trasformazione in credito d'imposta**, con eventuale successiva cessione, **ovvero il c.d. "sconto in fattura" per le spese sostenute nel 2020 e 2021** relative agli interventi di:

- **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);
- **efficienza energetica** di cui all'art. 14, DL n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 sopra commentato (interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 110%);
- **adozione di misure antisismiche** di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 e di cui al comma 4 sopra commentato (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);
- **recupero o restauro della facciata** degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ossia interventi rientranti nel c.d. "Bonus facciate";
- **installazione di impianti solari fotovoltaici** di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 sopra illustrati;
- **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** di cui all'art. 16-ter, DL n. 63/2013 nonché quelle di cui al sopra citato comma 8 con detrazione del 110%.

Come sopra accennato la disposizione in esame apporta anche alcune modifiche alla disciplina relativa a tali possibilità. In particolare si evidenzia che, in caso di:

- **riconoscimento dello sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore** che ha effettuato gli interventi, **c.d. "sconto in fattura"**, il fornitore recupera lo sconto riconosciuto **sotto forma di credito d'imposta**, con facoltà di **successiva cessione dello stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari**;
- trasformazione della detrazione in **credito d'imposta**, lo stesso può essere oggetto di **successiva cessione** ad altri soggetti, **compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari**.

Inoltre, il credito d'imposta derivante dalla trasformazione / cessione e dal c.d. "sconto in fattura":

- può essere utilizzato anche in compensazione nel mod. F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;
- va utilizzato con la **stessa ripartizione in quote annuali** con la quale sarebbe stata **utilizzata la detrazione**.



L'eventuale quota di credito d'imposta **non utilizzata nell'anno**:

- **non** può essere fruita **negli anni successivi**;
- **non** può essere richiesta a rimborso.

I fornitori e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato / credito ricevuto.

Visto di conformità / asseverazione per cessione / sconto detrazione 110%

Sono previsti **particolari ed ulteriori adempimenti in caso di opzione per la cessione / sconto in fattura** a seguito degli interventi sopra elencati per i quali **spetta la detrazione del 110%**.

Innanzitutto è previsto che **il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla **documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione**, rilasciato da un dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario iscritto al 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso

della laurea in giurisprudenza o economia o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, nonché dal responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF imprese (c.d. RAF).

I dati relativi all'opzione dovranno essere comunicati in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

È inoltre stabilito che, ai fini dell'opzione per la cessione / sconto in fattura:

- per gli interventi di isolamento termico e di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale dai quali si consegue risparmio / miglioramento energetico con detrazione del 110%, **un tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti** previsti dai Decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14, DL n. 63/2013 **e la corrispondente congruità delle spese sostenute** in relazione agli interventi agevolati.

Una copia dell'asseverazione va **trasmessa esclusivamente in via telematica all'ENEA**;

- per gli interventi di riduzione del rischio sismico con detrazione del 110%, **l'efficacia** degli stessi va **asseverata dal professionista incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico** secondo le proprie competenze professionali, iscritto al relativo Ordine / Collegio professionale.

È altresì necessario che i predetti professionisti incaricati **attestino la corrispondente congruità delle spese sostenute** in relazione agli interventi agevolati.

I predetti soggetti sono inoltre tenuti a stipulare una **polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi** degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni e, comunque, **non inferiore a € 500.000**.



Le spese sostenute per l'ottenimento delle attestazioni / asseverazioni nonché del visto di conformità **rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110%**.

CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA EMERGENZA COVID-19

Nel **periodo 19.5.2020 - 31.12.2021**, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 **possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione** (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).

La cessione, oltre ai crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, e per la sanificazione degli ambienti di lavoro / acquisto dispositivi di protezione DPI, riguarda i seguenti bonus:

- c.d. "Bonus negozi e botteghe";
- credito d'imposta canoni di locazione di immobili.

Va evidenziato che:

- il cessionario **utilizza il credito ceduto** anche in compensazione nel mod. F24 con le medesime modalità previste per il cedente;
- la quota di credito **non utilizzata** nell'anno **non può essere** utilizzata negli anni successivi / richiesta a rimborso.

STERILIZZAZIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA

È previsto **dal 2021** il mantenimento dell'**aliquota IVA ridotta del 10%** e dell'**aliquota IVA ordinaria del 22%** (di fatto sono state soppresse le clausole di salvaguardia che prevedevano l'aumento delle aliquote IVA).

TRATTAMENTO IVA CESSIONI BENI CONTENIMENTO COVID-19

È prevista l'applicazione dell'**aliquota IVA del 5% alle cessioni dei seguenti beni**:

"ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva;

ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.

Al fine di contenere l'emergenza epidemiologica COVID-19 è previsto che le **cessioni dei suddetti beni effettuate entro il 31.12.2020** sono **esenti IVA con diritto alla detrazione dell'IVA** sugli acquisti ai sensi dell'art. 19, DPR n. 633/72.

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

Il Decreto in esame, dopo aver abrogato le disposizioni introdotte dal c.d. “Decreto Cura Italia” e dal c.d. “Decreto Liquidità” rivede l'agevolazione, prevedendo **a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d'imposta pari al 60%** (fino ad un **massimo di € 60.000** per ciascun beneficiario) delle spese sostenute **nel 2020** per:

- la **sanificazione di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati**;
- l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi** atti per garantire la salute di lavoratori / utenti.

In particolare, la “nuova” agevolazione è riconosciuta per le spese di:

- **sanificazione degli ambienti** in cui si esercita l'attività lavorativa / istituzionale e degli **strumenti utilizzati** nell'ambito di tali attività;
- **acquisto di:**
 - **DPI** (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
 - **prodotti detergenti / disinfettanti**;
 - **DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione** (ad esempio, termometri / termoscanter / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
 - **dispositivi** (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) **per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale** e relative spese di installazione.

Tale agevolazione

- va indicata nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020 (anno di sostenimento delle spese);
- è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24.
- **non è tassata** fini IRPEF / IRES / IRAP.

RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI DAL “DECRETO CURA ITALIA”

Il c.d. “Decreto Cura Italia” ha previsto la sospensione di alcuni termini dei **versamenti** tributari e contributivi, scadenti, in linea generale, **entro il mese di marzo** e dei relativi **adempimenti in scadenza fino al 31.5.2020**.

Relativamente ai **versamenti**, la ripresa è stata fissata, in generale, al 31.5.2020 (differito all'1.6 essendo il 31.5 domenica). In particolare l'effettuazione dei versamenti sospesi è stata prevista, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro l'1.6.2020;
- ovvero
- in forma rateizzata, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dall'1.6.2020.

Ora il Decreto in esame dispone:

- la proroga dall'1.6 al **16.9.2020** della **ripresa dei versamenti**. Entro tale data va versato quanto dovuto:
 - in **unica soluzione**;
 - a titolo di **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di **4 rate mensili**.

Entro il 16.9.2020 e con le medesime modalità (unica soluzione, massimo 4 rate) va altresì effettuato il **versamento delle ritenute non operate** ex DM 24.2.2020 nel periodo 21.2 - 31.3 da parte dei soggetti della "**zona rossa**" di **prima istituzione** (per la **Regione Lombardia**: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la **Regione Veneto**: Vò);

- l'estensione dal 31.5 al **30.6.2020** della **sospensione dei versamenti** di ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati, contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL e IVA scaduta nel mese di marzo a favore delle **federazioni sportive** nazionali, enti di promozione sportiva, **associazioni e società sportive**, professionistiche e dilettantistiche.
Anche per tali soggetti i **versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16.9.2020** (unica soluzione / prima rata) anziché entro il 30.6.2020.

È inoltre **prorogata al 16.9.2020 la ripresa degli adempimenti** relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL **sospesi nel periodo 2.3 - 30.4.2020** a favore dei **soggetti esercenti le specifiche attività** individuate dall'art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar).

Alla luce di quanto sopra, la ripresa dei versamenti sospesi è così sintetizzabile.

Soggetti	DL Cura Italia	Adempimento / versamento sospeso	Ripresa	
			termine originario	termine prorogato
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	Art. 60	Versamenti IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali scaduti il 16.3.2020	16.4.2020 (*)	---
	Art. 62, comma 1	Adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020	30.6.2020	---
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Art. 61, commi da 1 a 3	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 2.3 - 30.4.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Adempimenti contributivi sospesi nel periodo 2.3 - 30.4.2020	30.6.2020	16.9.2020
		Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Effettuazione ritenute lavoro dipendente / assimilato nel periodo 21.2 - 31.3.2020 (solo per soggetti individuati ex DM 24.2.2020 - Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	1.6.2020	16.9.2020
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Art. 61, comma 5	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti	30.6.2020 (**)	16.9.2020

		nel periodo 2.3 - 30.6.2020		
		Versamento IVA scaduto il 16.3.2020		
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Art. 62, comma 2	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	Art. 62, comma 3	Versamenti IVA scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	Art. 62, comma 4	Versamenti tributari scaduti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Adempimenti tributari scaduti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	30.6.2020	---
Imprese florovivaistiche (***)	Art. 78	Versamenti e adempimenti connessi ai contributi previdenziali / premi INAIL scadenti nel periodo 30.4 - 15.7.2020	31.7.2020	---
		Versamenti IVA scadenti nel periodo 1.4. - 30.6.2020		---

(*) termine originariamente stabilito al 20.3 e così prorogato dal DL Liquidità

(**) per l'IVA scaduta il 16.3 il termine, originariamente stabilito all'1.6, è stato così prorogato in sede di conversione del DL Cura Italia

(***) introdotte in sede di conversione del DL Cura Italia



È stata **prorogato al 16.9.2020** anche l'effettuazione dei **versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo 23.2 - 30.4.2020 relativi a contributi** previdenziali ed assistenziali / premi INAIL la cui sospensione è stata disposta dall'art. 5, DL n. 9/2020 a favore dei soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni **"zona rossa" di prima istituzione** Lombardia / Veneto).

RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI DAL "DECRETO LIQUIDITÀ"

Il c.d. "Decreto Liquidità", ha disposto la sospensione dei versamenti tributari / contributivi / premi INAIL **scadenti nei mesi di aprile / maggio 2020**.

L'effettuazione dei versamenti sospesi è stata prevista, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro il 30.6.2020; ovvero
- in forma rateizzata, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

Ora, con il Decreto in esame è stata prorogata dal 30.6 al **16.9.2020** la ripresa dei versamenti sospesi.

Entro tale data va versato quanto dovuto:

- in **unica soluzione**;
- a titolo di **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di **4 rate mensili**.

Alla luce di quanto sopra, la ripresa dei versamenti sospesi è così sintetizzabile.

Soggetti	DL Liquidità	Versamento sospeso	Ripresa versamento
----------	--------------	--------------------	--------------------

Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 1 e 2	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 3 e 4	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	
Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività dall'1.4.2019		Art. 18, comma 5	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020	16.9.2020
Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d'impresa)		Art. 18, comma 5	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020	16.9.2020

Il differimento dal 30.6 al **16.9.2020 della ripresa dei versamenti sospesi** interessa anche i soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** relativamente a:

- **IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio** la cui sospensione è riconosciuta:
 - a prescindere dai ricavi / compensi 2019;
 - in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%** rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;
- **ritenute** alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e **contributi** previdenziali / premi INAIL, la cui sospensione è subordinata alla **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% (50% se ricavi / compensi 2019 sono superiori a € 50 milioni)** rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020.

Soggetti		DL n. 23/2020	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, comma 6	IVA scadente a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA scadente a maggio 2020	

Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, comma 6	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, comma 6	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	

Si rammenta che i **soggetti esercenti le specifiche attività** individuate dal c.d. "Decreto Cura Italia" (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar), qualora **non rientrino nei parametri** stabiliti per fruire della sospensione disposta dal c.d. "Decreto Liquidità" usufruiscono della **sospensione** prevista dal citato "Decreto Cura Italia" **fino al 30.4**, con **ripresa ora prorogata dall'1.6 al 16.9.2020** (ovvero fino al 30.6 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni / società sportive, con ripresa il 16.9.2020).

Ritenute sospese soggetti con ricavi / compensi 2019 fino a € 400.000

Il c.d. "Decreto Liquidità" ha ampliato il periodo di applicazione della disposizione contenuta nel citato DL n. 18/2020 prevedendo a favore dei soggetti che:

- hanno domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- nel 2019 hanno conseguito **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 400.000**;
- nel mese precedente **non** hanno sostenuto **spese per lavoro dipendente** / assimilato;

la possibilità di richiedere al sostituto d'imposta **la non applicazione della ritenuta d'acconto** ex artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 (redditi di lavoro autonomo / provvigioni) sui **ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - 31.5.2020**.

Il Decreto in esame prevede ora il **differimento dal 31.7 al 16.9.2020** del versamento, senza sanzioni ed interessi, direttamente da parte del percipiente, delle **ritenute d'acconto non operate** dal sostituto d'imposta. Entro tale data va versato quanto dovuto:

- in **unica soluzione**;
- a titolo di **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di **4 rate mensili**.

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
 - partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
- alla data dell'**1.7.2020**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.9.2020** il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;

- al versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'11% rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).

DIFFERIMENTO ATTIVAZIONE REGISTRATORE TELEMATICO

Fino al 31.12.2020 è possibile **continuare ad emettere scontrino fiscale tramite il registratore di cassa** in uso / ricevuta fiscale cartacea, utilizzando le apposite funzioni disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate per l'invio dei corrispettivi giornalieri (l'attivazione obbligatoria del RT è quindi differita all'1.1.2021).

Soggetti tenuti all'invio dei dati al STS

I soggetti tenuti all'invio dei dati al STS per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata potranno **adempiere all'invio telematico dei corrispettivi giornalieri** all'Agenzia delle Entrate **effettuando solo l'invio di tutti i corrispettivi giornalieri al STS** mediante RT (o sistemi con medesime caratteristiche di inalterabilità e sicurezza dei dati) **dall'1.1.2021** (anziché dall'1.7.2020).

PROROGA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

È disposta la **proroga dall'1.7.2020 all'1.1.2021** della lotteria degli scontrini.

VERSAMENTI CONTROLLO AUTOMATIZZATO / FORMALE DICHIARAZIONI

I versamenti delle somme riferite alle **comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari**, collegati ai **controlli automatizzati** e ai **controlli formali** delle dichiarazioni:

- sono considerati **tempestivi, se effettuati entro il 16.9.2020**, se scadenti nel **periodo 8.3 - 18.5.2020**;
- possono essere **effettuati**, senza sanzioni ed interessi, **entro il 16.9.2020**, qualora scadenti nel **periodo 19.5 - 31.5.2020**.

Il versamento di quanto dovuto può essere effettuato:

- in **unica soluzione**;
- in **4 rate mensili** di pari importo, la prima delle quali entro il 16.9.2020 e le successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.



La medesima disposizione **opera anche relativamente alle rate** connesse alle predette somme, scadenti nei citati periodi.

SOSPENSIONE COMPENSAZIONE CREDITI / DEBITI A RUOLO

Per il 2020 in sede di erogazione dei rimborsi fiscali **non è applicabile la compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto ruolo** di cui all'art. 28-ter, DPR n. 602/73.

AUMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI TRAMITE IL MOD. F24

È previsto, **per il 2020**, l'aumento **da € 700.000 a € 1 milione** del limite annuo dei crediti d'imposta / contributi compensabili mediante mod. F24 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

TEMPORANEA INAPPLICABILITÀ SOSPENSIONE PAGAMENTI P.A.

Nel periodo di sospensione 8.3 - 31.8.2020 (21.2 - 31.8.2020 per i Comuni della zona rossa di prima istituzione) individuato dal c.d. "Decreto Cura Italia", **non si applicano le disposizioni dell'art. 48-bis**, DPR n. 602/73 in base alle quali le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario

risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.

“TAX CREDIT VACANZE”

Per il 2020 è previsto il riconoscimento di un credito, utilizzabile dall'1.7. al 31.12.2020, a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario / corrente **non superiore a € 40.000**, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da:

- imprese **turistiche ricettive**;
- **agriturismi**;
- **bed & breakfast**.

Il credito utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare spetta nella **misura massima** di:

- **€ 500** per ogni nucleo familiare;
- **€ 300** per i nuclei familiari composti da due persone;
- **€ 150** per quelli composti da una sola persona.

Ai fini del riconoscimento del credito, a pena di decadenza:

- le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica / documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio / intervento / intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito in esame è fruibile nella misura:

- **del 80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto.**
Lo sconto è rimborsato al fornitore sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 con la possibilità di cessione a terzi, anche diversi dai propri fornitori / istituti di credito / intermediari finanziari;
- **del 20% in forma di detrazione d'imposta** in sede di dichiarazione dei redditi.

È altresì previsto che il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente.

ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO

Non è dovuta la prima rata IMU 2020 con riferimento:

- agli immobili adibiti a **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli **stabilimenti termali**;
- agli immobili rientranti nella **categoria catastale D/2** e agli immobili degli agriturismo, ai villaggi turistici, agli ostelli della gioventù, ai rifugi di montagna, alle colonie marine e montane, agli affittacamere per brevi soggiorni, alle case / appartamenti per vacanze, ai bed & breakfast, ai residence e dei campeggi, a condizione che i **relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

ESENZIONE TOSAP / COSAP

I **pubblici esercizi** di cui all'art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono **esonerati nel periodo 1.5 - 31.10.2020** dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63, DL n. 446/97.

“BONUS PUBBLICITÀ”

Per il 2020, è incrementato al 50% l'importo degli investimenti ammessi al credito d'imposta c.d. “Bonus pubblicità” di cui al comma 1-ter, art. 57-bis, DL n. 50/2017, in luogo del 30% introdotto ad opera del c.d. “Decreto Cura Italia”.

Per accedere all'agevolazione i soggetti interessati devono **presentare un'apposita istanza telematica** tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2020 **va presentata dall'1.9 al 30.9.2020** (le comunicazioni trasmesse nel periodo 1.3 - 31.3.2020 restano valide).

BONUS UNA TANTUM EDICOLE

Per il 2020, a favore degli **esercenti** (persone fisiche) **punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste**, non titolari di redditi da lavoro dipendente / pensione, è riconosciuto **un contributo “una tantum” fino a € 500** a titolo di sostegno per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza “coronavirus”. Il contributo:

- è concesso **previa presentazione di apposita istanza** al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. In caso di insufficienza delle risorse è prevista la ripartizione delle stesse in misura proporzionale;
- **non concorre alla formazione del reddito.**

La determinazione delle modalità / contenuti / documentazione richiesta e dei termini per la presentazione della domanda sono demandati al predetto Dipartimento.

“BONUS MOBILITÀ” ACQUISTO MONOPATTINI / BICICLETTE ELETTRICHE

Con la modifica del comma 1 dell'art. 2, DL n. 111/2019 è prevista, a favore dei soggetti maggiorenni residenti in capoluoghi di Regione / Città metropolitane / capoluoghi di Provincia / Comuni con più di 50.000 abitanti, un'agevolazione (c.d. “**bonus mobilità**”) pari al **60% della spesa sostenuta nel periodo 4.5 - 31.12.2020** per:

- l'acquisto di:
 - **biciclette** (anche a pedalata assistita);
 - **veicoli per la mobilità personale “a propulsione prevalentemente elettrica”**, ex art. 33-bis, DL n. 162/2019 (ad esempio, monopattini);
- l'utilizzo di **servizi di mobilità condivisa** ad uso individuale (escluse autovetture).



L'agevolazione:

- è concessa fino ad un **massimo di € 500**;
- può essere **richiesta per una sola volta.**

Merita evidenziare che il nuovo beneficio è **cumulabile** con il c.d. “bonus mobilità” previsto dal citato art. 2 **per il 2021** a favore **dei residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria** in materia di qualità dell'aria (Procedure 10.7.2014, n. 2014/2147 e 28.5.2015, n. 2015/2043), ai quali spetta un contributo pari a:

- **€ 1.500** per ogni **autovettura** omologata **fino alla classe Euro 3 rottamata**;
 - **€ 500** per ogni **motociclo** omologato **fino alla classe Euro 2 / Euro 3 a due tempi rottamato**;
- per l'acquisto, **entro i successivi 3 anni** e anche a favore di persone conviventi, di:
- **abbonamenti al trasporto pubblico** (locale, e regionale);
 - **biciclette** anche a **pedalata assistita**;
 - **veicoli per la mobilità personale “a propulsione prevalentemente elettrica”**, ex art. 33-bis, DL n. 162/2019 (ad esempio, monopattini);

ovvero per l'utilizzo di **servizi di mobilità condivisa** ad uso individuale.



Si rammenta che il bonus in esame **non costituisce** reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

Le disposizioni attuative delle agevolazioni in esame sono demandate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

SCADENZARIO

Mese di Giugno

Lunedì 15 giugno

Mod. 730/2020	Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5: • consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3; • invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4.
----------------------	---

Martedì 16 giugno

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell'imposta dovuta. Per le imprese florovivaistiche il versamento in esame usufruisce del differimento al 31.7.2020 disposto dall'art. 78, DL n. 18/2020.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a maggio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a maggio relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio. Per le imprese florovivaistiche il versamento in esame usufruisce del differimento al 31.7.2020 disposto dall'art. 78, DL n. 18/2020.

INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a maggio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA. Per le imprese florovivaistiche il versamento in esame usufruisce del differimento al 31.7.2020 disposto dall'art. 78, DL n. 18/2020.
-----------------------------------	--

IMU 2020	Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di immobili in leasing, della "nuova" IMU dovuta per il 2020 (che sostituisce la "vecchia" IMU e la TASI), prima rata o unica soluzione, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. È opportuno verificare l'eventuale differimento / sospensione deliberata dal competente Comune a seguito dell'emergenza COVID-19.
ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE ALL'1.1.2019	Versamento della seconda rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dovuta (8%) per l'immobile strumentale posseduto alla data del 31.10.2018 estromesso da parte dell'imprenditore individuale entro il 31.5.2019 (codice tributo 1127).

Giovedì 25 giugno

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio (soggetti mensili). Si rammenta che: • sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi); • la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici; • i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.
--	---

Lunedì 29 giugno

MOD. 730/2020	Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 20.6: • consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3; • invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4.
----------------------	---

Martedì 30 giugno

MOD. REDDITI 2020 PERSONE FISICHE	Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: • saldo IVA 2019 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.4) per i soggetti che non usufruiscono della sospensione fino al 16.9.2020 a seguito dell'emergenza COVID-19; • IRPEF (saldo 2019 e primo acconto 2020); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2019); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2019 e acconto 2020); • imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2019 e primo acconto 2020); • imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2019 e primo acconto 2020); • imposta sostitutiva contribuenti forfetari "start-up" (5%, saldo 2019 e primo acconto 2020); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2019 da quadro EC; • cedolare secca (saldo 2019 e primo acconto 2020); • IVIE (saldo 2019 e primo acconto 2020); • IVAFE (saldo 2019 e primo acconto 2020); • contributi IVS (saldo 2019 e primo acconto 2020); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2019 e primo acconto 2020).
MOD. REDDITI 2020 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI	Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (società con approvazione del bilancio entro il mese di maggio), i versamenti relativi a: • saldo IVA 2019 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.4) per i soggetti che non usufruiscono della sospensione fino al 16.9.2020 a seguito dell'emergenza COVID-19; • IRES (saldo 2019 e primo acconto 2020); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2019 e primo acconto 2020); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2018 e 2019. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2019 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
MOD. REDDITI 2020 SOCIETÀ DI PERSONE	Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: • saldo IVA 2019 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.4) per i soggetti che non usufruiscono della sospensione fino al 16.9.2020 a seguito dell'emergenza COVID-19; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2018 e 2019. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2019 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
MOD. IRAP 2020	Versamento IRAP (saldo 2019 e primo acconto 2020) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare con ricavi / compensi 2019 pari o superiori a € 250 milioni, nonché da parte di Amministrazioni e Enti pubblici, imprese di assicurazione, banche e altri intermediari finanziari.
ISA	Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi indicati nel

	mod. REDDITI da parte dei soggetti che applicano gli ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.
DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020	Versamento del diritto CCIAA dovuto per il 2020 (codice tributo 3850).
5% IRPEF ADEMPIMENTI ENTI BENEFICIARI	Invio, a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla competente DRE, da parte dei legali rappresentanti degli enti di volontariato (ONLUS, APS, ecc.) iscritti dal 2020 nell'apposito elenco, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti, unitamente alla copia del documento d'identità. Per le associazioni sportive dilettantistiche la dichiarazione in esame va inviata all'Ufficio territoriale del CONI nel cui ambito si trova la sede dell'associazione.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di maggio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. Per le imprese florovivaistiche l'invio telematico in esame usufruisce del differimento al 31.7.2020 disposto dall'art. 78, DL n. 18/2020.
SPESOMETRO ESTERO RIPRESA SOSPENSIONE "CORONAVIRUS"	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE relativa al primo trimestre. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.
CORRISPETTIVI SOGGETTI SENZA RT (FASE TRANSITORIA) RIPRESA SOSPENSIONE "CORONAVIRUS"	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di febbraio, marzo e aprile da parte dei soggetti obbligati dall'1.1.2020 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico "in servizio".
CORRISPETTIVI SOGGETTI SENZA RT (FASE TRANSITORIA)	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di maggio da parte dei soggetti obbligati dall'1.1.2020 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico "in servizio".
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE RIPRESA SOSPENSIONE "CORONAVIRUS"	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi di febbraio, marzo e aprile, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica.
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi di maggio relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica.
COMUNICAZIONE 2019 "OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO" SOGGETTI MENSILI E TRIMESTRALI RIPRESA SOSPENSIONE "CORONAVIRUS"	Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2019 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che effettuano le liquidazioni IVA mensili e trimestrali, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.
IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI RIPRESA SOSPENSIONE "CORONAVIRUS"	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a: • febbraio / marzo / aprile (soggetti mensili); • al primo trimestre (soggetti trimestrali). Si rammenta che: – sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);

	– la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici; – i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.
IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE RIPRESA SOSPENSIONE "CORONAVIRUS"	Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: • ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili); • al primo trimestre (soggetti trimestrali). La comunicazione va effettuata utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.
IVA CREDITO TRIMESTRALE RIPRESA SOSPENSIONE "CORONAVIRUS"	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR. L'istanza può essere presentata entro il 30.6.2020 qualora, a causa dell'emergenza COVID-19, il soggetto sia stato impossibilitato a rispettare il termine del 30.4. Si evidenzia che l'utilizzo in compensazione è possibile solo dopo la presentazione dell'istanza / decimo giorno successivo se il credito è superiore a € 5.000 annui.
MOD. IVA 2020 RIPRESA SOSPENSIONE "CORONAVIRUS"	Invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati della dichiarazione IVA relativa al 2019.
VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA RIPRESA SOSPENSIONE "CORONAVIRUS"	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuate nel primo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.
ACCISE AUTOTRASPORTATORI	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza di rimborso del credito relativo al primo / secondo / terzo trimestre 2018 non utilizzato in compensazione entro il 31.12.2019.
ACCISE AUTOTRASPORTATORI (CARO PETROLIO) RIPRESA SOSPENSIONE "CORONAVIRUS"	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al primo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. L'istanza può essere presentata entro il 30.6.2020 qualora, a causa dell'emergenza COVID-19, il soggetto sia stato impossibilitato a rispettare il termine del 30.4.
ENTI NON COMMERCIALI VARIAZIONE DATI MOD. EAS RIPRESA SOSPENSIONE "CORONAVIRUS"	Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2019, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati. Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.
CERTIFICAZIONE UTILI RIPRESA SOSPENSIONE "CORONAVIRUS"	Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2019, da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.), a titolo di dividendo / utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2019 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA	Versamento (unica soluzione / prima rata) dell'imposta sostitutiva (10% - 12%) per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali, effettuata nel bilancio 2019, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 696 a 703, Finanziaria 2020.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2018	Versamento della terza rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva (8%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2018 come previsto dalla Finanziaria 2018 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2019	Versamento della seconda rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva (10% - 11%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2019 come previsto dalla Finanziaria 2019 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2020	• Redazione / asseverazione della perizia di stima; • versamento della prima rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva (11%) dovuta (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate); per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2020 come previsto dalla Finanziaria 2020.

Entro il 30.6.2020 devono essere effettuati gli adempimenti scadenti dal 21.2 al 7.3.2020 da parte dei soggetti individuati dal DM 24.2.2020 della "zona rossa" di prima istituzione delle Regioni Lombardia e Veneto.

Dott. Andrea Ghio

Dott. Andrea Cosentino